

## **Allegato A d.d.u.o 466 del 17/01/2020**

### **MODALITÀ PER L'ADESIONE ALLA RATEIZZAZIONE DI CREDITI REGIONALI DI NATURA TRIBUTARIA, AI SENSI DELL'ART. 91 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14 LUGLIO 2003**

Le indicazioni di seguito fornite saranno efficaci per le istanze di adesioni presentate a partire dal 1° gennaio 2020.

#### **1. TIPOLOGIE DI RATEIZZAZIONE**

##### **1a. RATEIZZAZIONE AUTOMATICA ENTRO L'ANNO SOLARE**

I tributi regionali possono essere pagati in forma rateale, a condizione che l'importo dovuto sia superiore a € 2.000,00 per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.

Il contribuente deve far pervenire alla Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria, preferibilmente entro il ventesimo giorno del mese di scadenza del pagamento e, comunque, prima che sia scaduto il termine per adempiere, apposita comunicazione con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione.

Al momento della presentazione della comunicazione di rateizzazione, il contribuente acquisisce il piano di rateizzazione che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si è costituita l'obbligazione.

##### **1b. RATEIZZAZIONE DI SOMME TRIBUTARIE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE OLTRE L'ANNO SOLARE**

Al di fuori dell'ipotesi di rateizzazione automatica di cui al punto 1a, l'adesione alla rateizzazione può essere richiesta dal contribuente nei seguenti casi:

- a) in presenza di un atto di contestazione (avviso di accertamento od ordinanza ingiunzione); se la richiesta non perviene entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, e comunque prima che l'atto sia consegnato al concessionario, si procederà alla rideterminazione degli oneri accessori;
- b) in assenza di un atto di contestazione, a condizione che il singolo rapporto tributario sia superiore a € 2.000,00.

Il contribuente deve far pervenire a Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria e ciascuna annualità, l'adesione alla rateizzazione con la quale esprime la volontà di avvalersi della possibilità di dilazionare il pagamento.

#### **2 CASI DI ESCLUSIONE**

La rateizzazione è esclusa se, per il medesimo debito:

- è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- l'interessato non rinuncia formalmente all'impugnativa dell'atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;

oppure se:

- è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.);
- il contribuente sia decaduto da analogo beneficio, anche per altri tributi, per almeno due volte negli ultimi cinque anni;
- il contribuente abbia comunicato reiteratamente codici IBAN errati che abbiano determinato la mancata autorizzazione all'addebito da parte della banca domiciliataria.

### **3 MODALITA' DI ADESIONE**

La comunicazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- per chi dispone dell'autenticazione SPID, del PIN della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi o della OTP, dall'area personale tributi, raggiungibile dal portale di Regione Lombardia [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it), compilando i modelli presenti nell'apposita sezione;
- presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR, i cui indirizzi sono consultabili sul portale di Regione Lombardia).

Dal momento della presentazione dell'adesione, il termine del pagamento del debito tributario è sospeso sino al ricevimento della comunicazione, tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di adesione, del piano di rateizzazione.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'adesione o il difetto di uno dei presupposti sostanziali per beneficiare della rateizzazione, come indicati ai punti 1 e 6, comporta il rigetto dell'adesione.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente può presentare osservazioni in merito e ricorrere contro il medesimo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

### **4 DETERMINAZIONE DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE**

Per definire l'importo delle singole rate occorre computare nella somma da rateizzare l'interesse per dilazione di pagamento, in misura pari a quella fissata dall'articolo 21 del d.P.R. 602/1973, come richiamato dall'art. 91, comma 2, l.r. 10/2003.

La durata della rateizzazione e il numero di rate mensili di importo costante sono commisurati all'entità del debito complessivo, come segue:

- a) rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente al quale sia stato notificato un atto di contestazione (avviso di accertamento od ingiunzione di pagamento).
  - fino a 500,00 € - max 6 rate;
  - oltre 500,00 € fino a 1.000,00 € - max 10 rate;
  - oltre 1.000,00 € fino a 3.000,00 € - max 15 rate;
  - oltre 3.000,00 € fino a 10.000,00 € - max 24 rate;
  - oltre 10.000,00 € e fino a 50.000 € - max 30 rate

- oltre 50.000 € - fino a 72 rate.

b) rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente in assenza di atti di contestazione

- da 2.000,00 € fino a 3.000,00 € - max 15 rate;
- oltre 3.000,00 € fino a 10.000,00 € - max 24 rate;
- oltre 10.000,00 € e fino a 50.000 € - max 30 rate
- oltre 50.000 € – fino a 72 rate.

In entrambi i casi l'importo delle rate mensili non può essere inferiore a 50,00 €.

L'intera obbligazione rateizzata può essere estinta in qualsiasi momento, versando a saldo le somme ancora dovute mediante unico addebito in domiciliazione bancaria.

## **5. INTERESSI E SANZIONI**

Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione dell'adesione. Nell'importo complessivo, al netto delle sanzioni se dovute, sono computati anche gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 602/1973 in vigore alla data di presentazione dell'adesione alla rateizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 91 della l.r. 10/2003.

## **6. REQUISITI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RATE IN DOMICILIAZIONE BANCARIA**

Ai sensi dell'art. 91, comma 7, della l.r. n. 10/2003, il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante domiciliazione bancaria secondo le modalità di seguito indicate. Il modulo on line dell'adesione alla rateizzazione, nella parte relativa all'autorizzazione all'addebito in via continuativa, deve contenere necessariamente:

- firma del soggetto obbligato al pagamento del tributo;
- codice IBAN del conto corrente del debitore (compreso il codice SWIFT in caso di conto estero);
- indirizzo di posta elettronica (e-mail) e recapito telefonico del debitore.

In carenza di uno degli elementi sopra elencati la rateizzazione non si perfezionerà.

A seguito dell'attivazione della domiciliazione bancaria, circa 7 giorni prima dell'addebito, verrà inviato un promemoria digitale di pagamento all'indirizzo e-mail indicato nel mandato.

L'importo dovuto per ciascuna rata, maggiorato della commissione di € 1,00, verrà addebitato sul conto corrente l'ultimo giorno di ciascun mese, come previsto dal piano di rateizzazione. Nel caso in cui tale termine dovesse ricadere di sabato o in giorno festivo si procederà con l'addebito il primo giorno lavorativo successivo.

Il Tesoriere incaricato ai sensi dell'art. 81 bis, della l.r. n. 10/2003 delle attività di supporto alla domiciliazione bancaria dei pagamenti, provvede anche alla gestione documentale e all'attività

di allineamento dei dati presenti negli archivi regionali e bancari ai fini della gestione della domiciliazione e delle relative variazioni.

## **7. MESSA IN MORA E DECADENZA DAL PAGAMENTO RATEALE**

Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, secondo le modalità di cui alle successive lett. a) e b), quando:

- i. tutta la somma dovuta non è stata versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è costituita l'obbligazione, nel caso della rateizzazione di cui al punto 1a;
- ii. non è stato effettuato il pagamento di due rate anche non consecutive.

Pertanto, per il contribuente ne consegue:

- a) l'obbligo di estinguere in un'unica soluzione il debito residuo, previa costituzione in mora del debitore, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata mediante unico addebito in domiciliazione bancaria
- b) a seguito di ulteriore inadempimento, la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, con contestuale revoca del mandato per la domiciliazione bancaria, anche in assenza di una iniziativa da parte dell'interessato, e successiva notifica di intimazione ad adempiere per il debito residuo. Analogamente si procederà nel caso in cui il debitore disponga il disconoscimento di un singolo addebito nel corso della rateizzazione;
- c) l'impossibilità di rateizzare la somma ancora dovuta.

## **8. RECUPERO COATTIVO**

Esperate le procedure di cui al punto 7, l'importo residuo ancora dovuto verrà recuperato da Regione Lombardia tramite le ordinarie modalità di riscossione coattiva secondo quanto previsto nel titolo V della l.r. n.10/2003.